



Seriate, 7 ottobre 2013

Per sei mesi stop a veicoli e impianti di riscaldamento inquinanti

**Dal 15 ottobre 2013 al 15 aprile 2014 divieti di circolazione
per Euro 0, Euro 1 e Euro 2**

Come ogni anno tornano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione di alcuni veicoli e il divieto dell'uso di impianti di riscaldamento inquinante per la riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio regionale.

Dal 15 ottobre 2013 sino al 15 aprile 2014, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, seguendo le disposizioni della Regione Lombardia, che i sindaci non possono derogare, è previsto lo stop di circolazione per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**").

Inoltre è confermato il **fermo permanente di 24 ore**, da lunedì a domenica, per i **motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0**.

Rimangono **in vigore anche le disposizioni che vietano l'uso di impianti di riscaldamento inquinante** quali:

- apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati a **biomassa legnosa** (camini e stufe con rendimento < 63%);
- **olio combustibile** usato per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW.

A questo si sommano i divieti di:

- **combustione all'aperto** in ambito agricolo e di cantiere;
- **climatizzare** locali a servizio dell'abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale).

Sono esclusi dal fermo:

1. **veicoli elettrici leggeri** da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

2. **veicoli muniti di impianto**, anche non esclusivo, **alimentato a gas naturale o gpl**, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. **veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP)** sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione, capaci di garantire un valore di emissione pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3;
4. **veicoli storici**, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
5. **veicoli classificati come macchine agricole** di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. **motoveicoli e ciclomotori** dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare;
7. **veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale**, quali quelli usati dalle forze dell'ordine, dai Vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale, pronto soccorso sanitario, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale, veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente usati negli spostamenti del portatore di handicap stesso, autovetture del corpo diplomatico o consolare.

A seguito di deroghe sono esclusi dal fermo della circolazione anche i veicoli:

- di soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- di commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- di operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- blindati destinati al trasporto valori;
- di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie esibendo però relativa certificazione medica;
- utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- con a bordo almeno tre persone (*car pooling*);
- delle autoscuole usati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Per maggiori informazioni: www.regione.lombardia.it alla voce ambiente.